

# DOVE E QUANDO SI PAGA



## DOVE SI PAGA

Al fine di agevolare il contribuente nell'adempimento del pagamento del bollo la Regione ha attivato diversi canali:

- "On line" presso gli **uffici postali** (tutti gli uffici postali sono collegati con l'archivio delle tasse automobilistiche regionali)
- Presso le **agenzie pratiche** auto aderenti al consorzio Sermetra
- Presso le **delegazioni ACI** Automobile Club Italia
- Presso le sedi di **Equitalia** Umbria Spa
- Via **internet** sul sito delle Poste Italiane [www.bancoposta.it](http://www.bancoposta.it)
- Presso le **tabaccherie** abilitate
- Con **bollettino postale** sul conto corrente n. 7062 intestato alla Regione Umbria - Tasse automobilistiche
- Via **internet** mediante il servizio Acì "Bollonet"
- Via **telefono** mediante il servizio Acì "Telebollo"
- Mediante il **servizio Acì** ATM/Internet-Banking

## PRIMO BOLLO

Il "primo bollo" per l'auto nuova deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però l'immatricolazione è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo. Il mese di immatricolazione deve essere sempre pagato per intero e il numero di mensilità da pagare varia in funzione della potenza dell'auto:

MESE DI IMMATICOLAZIONE	AUTOVEICOLI CON MENO DI 35 kW E MOTOVEICOLI		AUTOVEICOLI CON PIU' DI 35 kW	
	SCADENZA	MESI	SCADENZA	MESI
GENNAIO	LUGLIO	7	DICEMBRE	12
FEBBRAIO	GENNAIO	12	DICEMBRE	11
MARZO	GENNAIO	11	DICEMBRE	10
APRILE	GENNAIO	10	DICEMBRE	9
MAGGIO	GENNAIO	9	APRILE	12
GIUGNO	GENNAIO	8	APRILE	11
LUGLIO	GENNAIO	7	APRILE	10
AGOSTO	LUGLIO	12	APRILE	9
SETTEMBRE	LUGLIO	11	AGOSTO	12
OTTOBRE	LUGLIO	10	AGOSTO	11
NOVEMBRE	LUGLIO	9	AGOSTO	10
DICEMBRE	LUGLIO	8	AGOSTO	9

Le stesse regole devono essere seguite anche per i rientri da esenzione (es. quando si acquista un veicolo usato da un rivenditore autorizzato) o rientri in possesso (es. furto). I dati necessari per il calcolo della scadenza del primo bollo sono rilevabili dalla carta di circolazione.

## QUANDO SI PAGA - RINNOVO

Il rinnovo del pagamento del bollo deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di scadenza del pagamento precedente (es: mese scadenza dicembre rinnovo entro gennaio). Per le autovetture e moto ad uso privato il pagamento deve essere sempre per 12 mesi. La scadenza del pagamento del bollo, che viene individuata al momento della immatricolazione del veicolo e non può cambiare, è determinata dalla data di immatricolazione, dal tipo di mezzo e dalla potenza espressa in kW. Nella tabella seguente sono individuati i mesi entro i quali effettuare il rinnovo del pagamento in relazione alle tipologie di veicolo

Autovetture e autoveicoli uso promiscuo fino a 35 kW e motoveicoli	
<b>Validità 12 mesi</b>	Pagamento febbraio (scadenza gennaio) Pagamento agosto (scadenza luglio)
Autovetture e autoveicoli uso promiscuo superiori a 35 kW	
<b>Validità 12 mesi</b>	Pagamento gennaio (scadenza dicembre) Pagamento maggio (scadenza aprile) Pagamento settembre (scadenza agosto)
Autovetture e autoveicoli uso promiscuo fino a 35 kW adibiti a noleggio da rimessa senza conducente	
<b>Validità 6 o 12 mesi</b>	Pagamento febbraio (scadenza gennaio) Pagamento agosto (scadenza luglio)
Autovetture e autoveicoli uso promiscuo oltre 35 kW adibiti a noleggio da rimessa senza conducente	
<b>Validità 4-8-12 mesi</b>	Pagamento gennaio (scadenza dicembre) Pagamento maggio (scadenza aprile) Pagamento settembre (scadenza agosto)
Autobus e autoveicoli uso speciale, autocarri	
<b>Validità 4-8-12 mesi</b>	Pagamento febbraio (scadenza gennaio) Pagamento giugno (scadenza maggio) Pagamento ottobre (scadenza settembre)
Rimorchi uso speciale, targhe prova, ciclomotori e quadricicli	
<b>Validità 12 mesi</b>	Pagamento gennaio (scadenza dicembre) (tasse fisse)

# OL

DOVE E QUANDO SI PAGA


## ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del bollo:

- 1 I veicoli adattati per il trasporto personale disabili; l'adattamento deve essere riportato sulla carta di circolazione
- 2 I veicoli di proprietà di soggetti (ovvero intestati a familiari di cui sono fiscalmente a carico) non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale con accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- 3 Gli autoveicoli e motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione (esclusi i veicoli ad uso professionale)
- 4 I veicoli di particolare interesse storico e collezionistico tra i 20 e 30 anni dalla immatricolazione/costruzione individuati da ASI, FMI e dai centri specializzati autorizzati dalla Giunta Regionale
- 5 I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato settore protezione civile e salvaguardia ambientale

I veicoli di cui ai punti 3 e 4 sono soggetti, in caso d'uso, al pagamento della Tassa di circolazione annua pari a **Euro 25,82** per gli autoveicoli e **Euro 10,33** per i motoveicoli.

Le esenzioni di cui ai punti 1, 2 e 5 vengono attivate su espressa richiesta del contribuente.



# LO

ESENZIONI E RIDUZIONI



Regione Umbria  
Giunta Regionale

Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale

Reclame Progetti - Perugia

# OCCHIO A

GUIDA OPERATIVA ALLA  
TASSA AUTOMOBILISTICA

STAMPATO NEL MESE DI DICEMBRE 2010



Regione Umbria  
Giunta Regionale



Automobile Club d'Italia

Questa guida è stata realizzata da:

Direzione Regionale Risorse Umane,  
Finanziarie e Strumentali  
Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale

Via Pieviola n.23 - 06128 Perugia  
Tel. 075.504.4601 - 4602 - 4603  
bolloauto@regione.umbria.it  
entrate@regione.umbria.it

Direzione Regionale Affari generali della Presidenza  
e della Giunta Regionale  
Servizio Comunicazione Istituzionale  
Tel. 075.5041

ACI: Direzione Servizi Delegati

In collaborazione con:

Concommercio dell'Umbria  
Consorzio Sermetra  
Equitalia Umbria SpA  
Federazione Italiana Tabaccai  
UPCA - Unione Provinciale Concessionari Auto

Le informazioni sono consultabili in rete  
ai seguenti indirizzi:  
www.regione.umbria.it (Servizi online)  
www.aci.it

## QUANTO SI PAGA

Il bollo è calcolato in base alla potenza espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV) e alla classe di emissione inquinante, più una sovrattassa per le auto di potenza superiore a 100 kW. I dati della potenza e delle emissioni sono riportati nella carta di circolazione, in particolare, nel riquadro 2 per quella di vecchio tipo e alla lettera P.2 (potenza) e V.9 (emissioni) in quella nuova. Si ricorda che 1CV=0,736kW e che l'importo del bollo non può essere inferiore a **Euro 19,11**.

Per autoveicoli e motoveicoli il bollo è determinato con i parametri riportati nella tabella che segue.

### IMPORTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER kW

AUTOVEICOLI	PAGAMENTI ANNUALI		PAGAMENTI FRAZIONATI	
	FINO A 100 kW DI POTENZA	PER OGNI kW ECCEDENTE I 100	FINO A 100 kW DI POTENZA	PER OGNI kW ECCEDENTE I 100
Auto Euro 5/4	2.58 Euro/kW	3.87 Euro/kW	2.66 Euro/kW	3.99 Euro/kW
Auto Euro 3	2.70 Euro/kW	4.05 Euro/kW	2.78 Euro/kW	4.17 Euro/kW
Auto Euro 2	2.80 Euro/kW	4.20 Euro/kW	2.88 Euro/kW	4.33 Euro/kW
Auto Euro 1	2.90 Euro/kW	4.35 Euro/kW	2.99 Euro/kW	4.48 Euro/kW
Auto Euro 0	3.00 Euro/kW	4.50 Euro/kW	3.09 Euro/kW	4.59 Euro/kW
Autobus	2.94 Euro/kW ovvero 2.16 Euro/CV		3.03 Euro/kW ovvero 2.23 Euro/CV	
Autoveicoli speciali	0.43 Euro/kW ovvero 0.32 Euro/CV		0.44 Euro/kW ovvero 0.32 Euro/CV	
Ciclomotori, rimorchi speciali	Tassa fissa 19.11		Non consentiti	
Quadrilateri leggeri (fino a 50 cc) Minicar	Tassa fissa 50.00			

Valori in Euro

MOTOCICLI OLTRE 50 CC	FINO A 11 kW DI POTENZA	CON POTENZA OLTRE GLI 11 kW	PAGAMENTI FRAZIONATI
Euro 3	19.11	19.11 + 0,88 a kW	Non consentiti
Euro 2	21.00	21.00 + 1.00 a kW	
Euro 1	23.00	23.00 + 1.30 a kW	
Euro 0	26.00	26.00 + 1.70 a kW	

La tariffa base di Euro 2,58 viene mantenuta anche per le Euro 0, 1, 2, 3 purché ad alimentazione doppia (benz/GPL, benz/metano) o esclusiva GPL o metano o elettrica o a idrogeno.

L'importo del bollo per gli autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate è parametrato alla portata esclusi gli autocarri di cui all'art. 1, comma 240, L. 296/2006 che tratta di veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali il bollo deve essere calcolato in base alla potenza effettiva del motore espressa in kW (finti autocarri).

### IMPORTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOCARRI

Valori in Euro

PORTATA IN KG	4 MESI	8 MESI	12 MESI
da 0 a 400	8,58	17,15	24,96
da 401 a 800	12,01	24,02	34,94
da 801 a 1.000	15,44	30,88	44,93
da 1.001 a 1.500	20,59	41,17	59,90
da 1.501 a 2.000	29,16	58,32	84,86
da 2.001 a 2.500	37,74	75,48	109,82
da 2.501 a 3.000	46,32	92,63	134,78
da 3.001 a 3.500	54,89	109,79	159,74
da 3.501 a 4.000	63,47	126,94	184,70
da 4.001 a 4.500	72,05	144,10	209,66
da 4.501 a 5.000	80,63	161,25	234,62
da 5.001 a 6.000	89,20	178,41	259,58
da 6.001 a 7.000	97,78	195,56	284,54
da 7.001 a 8.000	106,36	212,71	309,50

### IMPORTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER MOTOCARRI E MOTOFURGONI - Valori in Euro

PORTATA IN KG	CON CILINDRATA INFERIORE 500 CC	CON CILINDRATA 500 CC E OLTRE
Fino a 400 Kg	23,77	24,96
Oltre 400 fino a 800 Kg	33,28	34,94
Oltre 800 fino a 1.000 Kg	42,79	44,93
Oltre 1.000 fino a 1.500 Kg	52,30	54,29
Oltre 1.500 fino a 2.000 Kg	61,81	64,86



L'importo annuale del bollo per i motocarri e i motofurgoni viene calcolato sia tenendo conto della portata che della cilindrata. Si ricorda che per queste due classi i pagamenti devono essere effettuati sempre per 12 mesi.

### IMPORTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

CLASSE	2 ASSI		3 ASSI		4 O PIÙ ASSI		IMPORTO ANNUO - in Euro		IMPORTO MENSILE - in Euro	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
1	12	15	15	19			249,97	312,97	21,47	26,89
2			19	21	23	25	279,40	349,12	24,00	29,99
3			21	23	25	27	308,32	385,28	26,49	33,10
4	15						346,03	432,79	29,73	37,18
5			23				395,09	493,73	33,94	42,42
6					27	29	442,60	552,61	38,02	47,47
7					29		515,42	644,02	44,28	55,33

### IMPORTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I COMPLESSI (AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI)

CLASSE CEE	2+1 ASSI		2+2 ASSI		2+3 ASSI		3+2 ASSI		3+3 ASSI ED ALTRE CONFIGURAZIONI		IMPORTO MINIMO ANNUO - in Euro		IMPORTO MINIMO MENSILE - in Euro	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente						
1	12		23	29							175,60	307,29	15,09	26,40
2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,34	28,88
3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98
4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97
5							38	40			454,48	628,01	39,04	53,95
6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86

→ per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 t. dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%

→ agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 t. non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i caribotte per la vuotatura di pozzi neri

→ la tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1°giugno, 1°ottobre

## INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 6, L. 23/12/1999 n. 488, comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dalla carta di circolazione. Sono esenti dal pagamento della tassa integrativa gli autoveicoli per i quali risulti dalla carta di circolazione la "sospensione-inibizione al traino" e quelli che trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

Valori in Euro

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6t. e fino a 8t.	77,47
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8t. ma inferiore a 18t.	258,23
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18t. o superiore	568,10
Tariffa 4	Per trattori stradali a 2 assi	568,10
	Per trattori stradali a 3 assi	800,51

## PAGAMENTI TARDIVI

Nel caso il contribuente effettui il pagamento in ritardo, ma comunque entro l'anno dall'omissione del pagamento, può avvalersi del ravvedimento operoso che prevede, oltre al pagamento della tassa, la seguente sanzione:

- Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dall'omissione 2,50% (fino al 31/01/2011) e 3% (dal 1/02/2011)
- Se il pagamento è effettuato oltre il 30° giorno ma entro 1 anno dall'omissione 3% (fino al 31/01/2011) e 3,75% (dal 1/02/2011)

Inoltre devono essere versati anche gli interessi per ogni giorno di ritardo calcolati nella misura del 1,5% (dal 1/1/2011) su base annua dell'importo del tributo. Si precisa che il ravvedimento operoso si perfeziona quando sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge e cioè il pagamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi entro i termini temporali stabiliti (30 giorni - 1 anno) e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento. Per i pagamenti con ritardo superiore l'anno la sanzione è pari al 30% della tassa. Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.

## ERRORE NEL PAGAMENTO

Nel caso il contribuente riscontri errori nel pagamento, può proporre istanza in carta semplice per ottenere:

- "la correzione o allineamento di scadenza" qualora il versamento sia stato eseguito con indicazione della scadenza errata
- "la compensazione tra Regioni" qualora il versamento sia stato eseguito erroneamente a favore di altre Regioni
- "la correzione della targa" qualora il versamento sia stato eseguito su targa errata

Nel caso, invece, di duplicazione di pagamento, pagamento eccessivo o pagamento non dovuto, l'interessato può presentare istanza di rimborso in carta semplice. L'interessato dovrà richiedere la restituzione delle somme non dovute o erroneamente versate, entro il termine di 3 anni successivi a quello in cui è stato effettuato il pagamento, pena la decadenza del diritto.

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO

A decorrere dal 1 gennaio 1998 non è più obbligatorio esporre la ricevuta di pagamento del bollo. L'obbligo di esibire la ricevuta di pagamento rimane per i mezzi soggetti al pagamento della tassa di circolazione (ciclomotori, auto e moto storiche).

La Regione può accertare l'omesso, l'insufficiente o il tardivo pagamento del bollo auto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza per il pagamento salvo deroghe dei termini.

## COS'È IL BOLLO E CHI DEVE PAGARE

La tassa automobilistica regionale, comunemente definita "bollo", è una tassa di possesso che deve essere versata dal proprietario del veicolo anche se non è utilizzato. Il proprietario del veicolo si deve ricordare di pagare il bollo in regime di autotassazione; il calcolo del dovuto è comunque facilitato dagli intermediari della riscossione che sono collegati all'archivio regionale. La proprietà è individuata sulla base dei dati che risultano al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e nei registri di immatricolazione (Motorizzazione). La Regione beneficiaria del tributo è individuata sulla base del luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

I ciclomotori pagano il bollo solo se circolano.

La gestione delle tasse automobilistiche per la Regione Umbria è svolta da ACI che ha attivato un servizio di assistenza a favore dei contribuenti.



CHE COSA È